SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 agosto 1999, n. 280.

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

«2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva appro-

vazione del Ministro per le politiche agricole».

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. L'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423.

2-*ter*. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: «, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,» sono soppresse.

2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – *1.* I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite:

a) se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e gli embrioni provenienti da Paesi terzi risultano iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore allo scopo autorizzati e sono accompagnati dal relativo certificato genealogico zootecnico;

b) se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza risultano iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994.

3. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli e agli embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.

4. Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui al comma 2, lettera *b)*, i soggetti maschi originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali già determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, recan-

te norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonchè del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle stesse condizioni è ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi».

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: «e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonchè a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172.

2-*ter*. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

2-*quater*. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis*. – *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione dello sperma; agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione di embrioni;

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

2. Agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

a) è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui all'articolo 9, comma 2-*ter*;

b) il presidente della giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole».

Art. 7.

1. L'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogato.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis*. — *1*. Sono abrogati:

a) la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009;

c) la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della riproduzione bovina;

d) la legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127.

2. L'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è abrogato.

3. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, è abrogato».

Art. 9.

1. L'allegato alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ANNESSO

«ALLEGATO
(Articolo 2; articolo 3, comma 4)

Libro genealogico.

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza, sottoposti allo stesso programma di selezione, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro anagrafico.

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro dei suini ibridi.

Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.

Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

Riproduttore equino.

Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticciamento programmato di animali di diverse razze della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

Riproduttore suino ibrido.

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

a) che provenga da un incrocio pianificato:

1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;

2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;

3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);

b) che sia iscritto in un registro».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4699):

Presentato dal Ministro per le risorse agricole (PINTO) il 20 marzo 1998.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 14 aprile 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, XII, XIV.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 30 settembre 1998; il 3 novembre 1998; il 17 dicembre 1998; il 12 gennaio 1999.

Relazione annunciata il 13 gennaio 1999 (atto n. 4699/*A* - relatore SEDIOLI).

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 5 maggio 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, XII, XIV.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 6 maggio 1999 e approvato il 26 maggio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4072):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione l'8 e 21 luglio 1999 e approvato il 22 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 15 gennaio 1991, n. 30, reca: «Disciplina della riproduzione animale».

— La direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, fissa: «Principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da Paesi terzi e che modifica la direttiva 77/ 504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura».

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 3, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:

«2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 4, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:

«2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'art. 77, primo comma, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza».

— Si trascrive il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante: «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico»:

«3 *(Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per le attività svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è stanziato l'importo di lire 10 miliardi per l'anno 1999 e di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e per gli anni successivi».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificato dalla presente legge:

5.1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'art. 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'art. 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltreché al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'art. 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'art. 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni, genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonché possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina nonché limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti a rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzate l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

5. È vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.

6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico».

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 3, della citata direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994:

«Art. 3. — 1. Per gli animali e i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, è fissato, per ciascun Paese terzo secondo la procedura di cui all'art. 12 un elenco di organismi per la specie e/o la razza in questione riconosciuti ai fini della presente direttiva.

2. Per poter figurare sull'elenco di cui al paragrafo 1, l'organismo del Paese terzo deve:

a) figurare su un elenco redatto dalle autorità competenti del Paese terzo e comunicato alla commissione e agli Stati membri;

b) rispettare, per ciascuna specie e/o ciascuna razza, i requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria per gli organismi riconosciuti nella Comunità e segnatamente:

le disposizioni applicabili all'iscrizione e alla registrazione nei libri genealogici o nei registri;

le disposizioni applicabili all'ammissione degli animali alla riproduzione;

le disposizioni applicabili all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni degli animali;

i metodi adottati per il controllo delle prestazioni e del valore generico degli animali;

c) essere seguito da un servizio ufficiale di controllo del Paese terzo;

d) impegnarsi a iscrivere e/o registrare nei propri libri genealogici o registri gli animali, sperma, ovuli ed embrioni e gli animali che ne risultano di cui all'art. 1, paragrafo 1, provenienti da un organismo per la specie e/o la razza in questione riconosciuto ai sensi della legislazione comunitaria.

3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'art. 12.

4. Se necessario, le modalità d'applicazione risultanti dal presente articolo e segnatamente quelle di cui al paragrafo 2, lettera *d),* sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'art. 12».

— Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, reca: «Norme per l'importazione ed esportazione del bestiame di riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo vigente del comma 2 dell'art. 9 della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:

«2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d),* del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore».

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172 (Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: «Disciplina della riproduzione animale»):

«4 *(Requisiti dei riproduttori maschi).* — 1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico delle razze di appartenenza o del registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) essere identificato in maniera inequivocabile tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;

c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;

d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla U.S.L., che attestino i requisiti prescritti all'allegato 6».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172:

«15 *(Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori marchi).* — 1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico o del registro dei suini riproduttori ibridi delle razze di appartenenza. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;

b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro; qualora trattasi di un giovane riproduttore: essere ammesso ad una prova di valutazione genetica. Per questi ultimi, l'utilizzazione del materiale seminale è consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione delle prove di valutazione genetica da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente;

c) essere identificato in maniera inequivocabile, tramite tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro o registro;

d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza mediante l'analisi del gruppo sanguigno o con altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro;

e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate, dalle UU.SS.LL., che attestino i requisiti prescritti dall'allegato 7;

f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, alle visite ed agli accertamenti del proprio stato sanitario effettuati a cura delle UU.SS.LL., che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità;

g) essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanità ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena, oppure provenire da un centro genetico riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o da altro centro di pari livello sanitario».

— Si trascrive il testo dell'art. 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172:

«27 *(Requisiti degli embrioni).* — 1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono:

a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o dalle regioni e province autonome;

b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari previsti all'allegato 10.

2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono:

a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purché di razza chiaramente riconoscibile;

b) essere fecondati in vitro con materiale seminale di un riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro degli specifici programmi di recupero e potenziamento previsti ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

c) essere raccolti da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorità, e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi.

3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici è disciplinata dal competente libro o registro».

— Si trascrive il testo dell'art. 35 del citato decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172:

«35 *(Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli).* — 1. Il bestiame da riproduzione, nonché il materiale seminale, embrioni ed oociti, parimenti provenienti da bestiame da riproduzione, sono ammessi all'importazione solo se originari dei Paesi C.E.E. o dei Paesi terzi per i quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali abbia rilevato l'esistenza di una disciplina tecnica di selezione equivalente a quella nazionale.

2. I requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, oggetto di importazione o di esportazione, nonché i Paesi di origine, la documentazione zootecnica necessaria e le procedure richieste, sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988), modificato da ultimo con decreto ministeriale n. 17901 del 31 dicembre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993).

3. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali è esercitato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni ed autorizzati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Le associazioni degli allevatori ed altri enti che tengono i libri genealogici, forniranno tempestivamente ai centri di produzione ai recapiti, alle regioni e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'elenco dei riproduttori esteri, per i quali la commissione tecnica centrale del libro genealogico ha riconosciuto validità genetica per il miglioramento delle razze in Italia».

Nota all'art. 6:

— Il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), reca: «Le sanzioni amministrative».

99G0356

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Alessandria, servizio di pubblicità immobiliare, sezione staccata di Acqui Terme.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visti i fax inviati dal servizio di pubblicità immobiliare, sezione staccata di Acqui Terme dell'ufficio del territorio di Alessandria in data 27 maggio 1999, prot. 323 e 28 maggio 1999, prot. 330, con i quali sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi ad un guasto tecnico dell'impianto informatico vetificatosi il giorno 27 maggio 1999;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1941, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 27 MAGGIO 1999

Regione Piemonte:

ufficio del territorio di Alessandria, servizio di pubblicità immobiliare, sezione staccata di Acqui Terme.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 luglio 1999

Il direttore compartimentale: GERBINO

99A6842

DECRETO 23 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Imperia ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso il giorno 10 luglio 1999, dalle ore 10 alle ore 14, a causa della totale disinfestazione dei locali;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Imperia nel giorno 10 luglio 1999, dalle ore 10 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 23 luglio 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A6843

DECRETO 27 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del primo ufficio delle entrate di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e ulteriormente sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Considerato che la predetta normativa attribuisce al direttore regionale la competenza ad accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato ai direttori regionali territorialmente competenti l'adozione dei decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 99/47426 del giorno 8 luglio 1999 con la quale il primo ufficio delle entrate di Bari ha chiesto l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento a decorrere dal 12 luglio 1999 a causa delle operazioni di trasloco di mobili, atti e documenti di una parte dell'ufficio medesimo nonché della conseguente parziale interruzione dei collegamenti della rete informatica;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del primo ufficio delle entrate di Bari a decorrere dal giorno 12 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 luglio 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A6844

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 8 giugno 1999.

Determinazione dei prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 82/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 giugno 1999,

Premesso che:

l'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il CIP) la definizione dei prezzi relativi alla cessione della nuova energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente assicurando prezzi incentivanti;

con decisione del 31 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 gennaio 1992, n. C 23, la Commissione europea ha approvato la concessione di aiuti di Stato ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;

la deliberazione 19 novembre 1998, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, n. 137/1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1999, recante linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, (di seguito: deliberazione del CIPE n. 137/98), ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni che assegnano alla produzione di energia da fonti rinnovabili un contributo importante;

l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede, tra l'altro, che «Il gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3, dell'art. 22, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato»;

l'art. 11, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva alla sua entrata in vigore, misure di promozione e incentivazione;

Visti:

l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visti:

il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento del CIP n. 6/92), come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, e sue successive modificazioni e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997;

la deliberazione del CIPE n. 137/98 richiamata in premessa;

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 162/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/98);

Considerato che:

le misure di promozione e incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste dal citato art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 e richiamate in premessa trovano applicazione per i soli impianti di produzione entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, non venendo compresi gli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le cui convenzioni di cessione destinata siano scadute, ovvero gli impianti che non abbiano usufruito degli incentivi previsti dal provvedimento del CIPE n. 6/92;

tra gli impianti non contemplati dalle misure di promozione e incentivazione previste dalla disposizione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, rientrano gli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW;

sul territorio nazionale risultano in esercizio più di quattrocentocinquanta impianti ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW, gran parte dei quali con convenzioni di cessione destinata all'Enel S.p.a. dell'energia elettrica prodotta scadute o prossime alla scadenza;

i soggetti esercenti gli impianti idroelettrici ad acqua fluente di piccola potenza e le loro associazioni rappresentative hanno segnalato all'Autorità che gli effetti della deliberazione n. 162/98 dell'Autorità non sono tali da garantire livelli di economicità e redditività degli impianti che ne consentano il mantenimento in esercizio nella fase di avvio della liberalizzazione del mercato elettrico;

le misure per la definizione dei prezzi di cessione di nuova energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili, nella parte in cui contengono il riconoscimento di una componente incentivante dei prezzi di cessione medesimi, sono adottate in applicazione della legge n. 9/1991 che, per quanto ivi previsto in tema di aiuti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è stata approvata sotto il profilo della sua compatibilità con il mercato comune, dalla Commissione europea con decisione del 31 luglio 1991 nel quadro dell'aiuto di Stato n. NN 52/91;

Ritenuto che:

per effetto dei numerosi interventi di manutenzione, anche straordinaria, l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici oggetto della presente deliberazione costituisca nuova produzione ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991;

l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici di piccola potenza costituisca una forma di energia di significativo valore sotto il profilo della tutela dell'ambiente, poiché tale energia sostituisce in generale quella prodotta a mezzo di altre fonti con maggiore impatto negativo sull'ecosistema, anche per quanto riguarda le emissioni di gas serra;

sia opportuno determinare, per gli impianti di cui sopra, prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta tali da garantire la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e redditività;

sia opportuno prevedere che i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW siano corrisposti attraverso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione, per potenza nominale media annua si intende la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al gestore della rete di trasmissione nazionale e, fino all'assunzione della titolarità delle funzioni a questo attribuite dall'art. 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'Enel S.p.a. e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ad eccezione dell'energia ceduta nell'ambito di convenzioni di cessione destinata all'Enel S.p.a., di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, ancora in vigore fino alla loro scadenza.

2.2. Dopo il 1° gennaio 2002, la componente di cui all'art. 3, lettera *b)*, della presente deliberazione, non viene riconosciuta agli impianti entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero agli impianti ripotenziati successivamente a tale data, limitatamente alla producibilità aggiuntiva.

Art. 3.

Prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW.

3.1. Agli impianti di cui all'art. 2, si applicano prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta indifferenziati tra ore piene e ore vuote costituiti da due componenti:

a) una componente pari al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct), espresso in L/kWh, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70, e sue successive modificazioni e integrazioni;

b) una componente ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, pari alla differenza tra il prezzo di cessione riportato nella tabella 1, e la componente di cui alla precedente lettera *a)*.

3.2. Alla produzione di energia elettrica su base annua si applicano i prezzi di cessione fissati nella tabella 1, differenziati per i diversi scaglioni di quantità di energia prodotte nel corso dell'anno solare.

TABELLA 1

Prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW

Produzione di energia elettrica su base annua	Componente di cui alla lettera *a)* (*)	Componente di cui alla lettera *b)*	Prezzo di cessione (L/kWh)
fino a 1 milione di kWh	40,2	114,8	155
oltre 1 fino a 2 milioni di kWh	40,2	78,8	119
oltre 2 fino a 3 milioni di kWh	40,2	68,8	109
oltre 3 fino a 4 milioni di kWh	40,2	62,8	103
oltre 4 fino a 5 milioni di kWh	40,2	57,8	98
oltre 5 fino a 10 milioni di kWh ...	40,2	49,8	90
oltre 10 milioni di kWh	40,2	41,8	82

(*) Il valore riportato in tabella per la componente di cui alla lettera *a)* è pari al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali in vigore nel terzo bimestre (maggio-giugno) 1999, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 54/99, ed è soggetto ad aggiornamento bimestrale.

Art. 4.

Aggiornamento dei prezzi di cessione

Dopo il 1° gennaio 2000, i prezzi di cessione di cui al precedente art. 3 sono aggiornati, su base annua, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.

Art. 5.

Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico

Le componenti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettere *a)* e *b)*, sono poste a carico rispettivamente del Conto costi energia, previsto dall'art. 6, commi 6.1 e 6.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate previsto dall'art. 5, comma 5.2, della medesima deliberazione, entrambi amministrati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione. Con effetto dalla stessa data è revocata la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n. 162/98.

Milano, 8 giugno 1999

Il presidente: RANCI

99A6887

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della deliberazione n. 16/99 adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i biologi, concernente il condono per inadempienze contributive relative agli anni 1996 e 1997.

Con ministeriale n. 9PS/82363/BIO-L-4 del 13 luglio 1999, è stata approvata, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera dell'Ente nazionale di previdenza dei biologi n. 16/99, adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 2 aprile 1999, concernente il condono per inadempienze contributive relative agli anni 1996 e 1997.

99A6868

Approvazione della deliberazione adottata in data 24-25 novembre 1998 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza geometri, concernente modifiche al regolamento sulla contribuzione.

Con ministeriale n. 9PS/82362/GEO-L-33 del 13 luglio 1999, è stata approvata, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera della Cassa nazionale di previdenza per i geometri, adottata dal comitato dei delegati in data 24-25 novembre 1998, concernente modifiche al regolamento sulla contribuzione.

99A6869

Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

Con decreto interministeriale in data 18 giugno 1999 sono state approvate modifiche e integrazioni all'art. 13, comma 4, dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

99A6870

Nomina del commissario governativo della società cooperativa agricola «C.D.S.», in Pastorano

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 luglio 1999 il dott. Pietro Sorbo è stato nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario governativo della società cooperativa agricola «C.D.S.», con sede in Pastorano (Caserta), costituita l'11 luglio 1983 con atto a rogito notaio dott.ssa Maria Marzano.

99A6871

Modalità di accesso ai finanziamenti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI - Sottoprogramma IV - Interventi multiregionali F.S.E. - Obiettivo 1. (Avviso n. 2/99).

INTRODUZIONE.

Con il presente avviso vengono definite le modalità di accesso ai finanziamenti previsti dal sottoprogramma IV - Interventi multiregionali F.S.E. - Obiettivo 1, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria PMI.

Il sottoprogramma viene attuato secondo le previsioni del programma operativo PMI approvato dalla Commissione europea in data 24 giugno 1996, con decisione C (96) 1333, e successive modificazioni.

Il presente sottoprogramma è composto da una misura unica, finalizzata alla realizzazione di interventi di formazione manageriale nelle regioni dell'obiettivo 1, che interessano le imprese titolari di interventi approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sottoprogramma III e più precisamente delle seguenti misure: misura III.1 sottomisura C - Misura III.2 sottomisura A - Misura III.2 sottomisura C - Misura III.3 sottomisura A - Misura III.2 sottomisura B.

Le domande di contributo per gli interventi formativi diretti ai beneficiari di cui al punto 7 del presente avviso possono essere presentate:

dalle imprese titolari degli interventi approvati nell'ambito della Misura III.1 sottomisura C - Misura III.2 sottomisura A - Misura III.2 sottomisura C - Misura III.3 sottomisura A - Misura III.2 sottomisura B, singolarmente o come consorzio o associazione temporanea d'impresa (ATI), costituiti o in via di costituzione. Non è consentita la presentazione di domande di contributo da parte di più imprese sotto altre forme;

dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese di cui al punto precedente;

da organismi che svolgono abitualmente attività formativa (circostanza che deve necessariamente risultare tra gli scopi sociali), singolarmente o come parte di consorzio o ATI, costituiti o in via di costituzione.

2. *Obiettivi.*

La misura deve integrarsi con le azioni previste dalle misure multiregionali del sottoprogramma III (cofinanziata dal FESR) e con l'iniziativa comunitaria ADAPT, al fine di massimizzare l'impatto delle azioni previste sulle PMI attraverso un disegno coordinato di intervento.

La funzione delle attività formative all'interno del presente programma si configura come «servente» rispetto agli obiettivi e alle azioni prioritarie previste nel programma stesso. Ciò significa che le azioni di formazione manageriale per le PMI devono rafforzare e completare gli altri interventi ed essere funzionali a questi per obiettivi e contenuti.

In particolare, coerentemente con le finalità del sottoprogramma III, volto a sviluppare la competitività della PMI a livello internazionale, la formazione di cui alla presente azione si prefigge di:

migliorare la capacità imprenditoriale a svolgere un ruolo forte nella determinazione di strategie aziendali, più che — o non solo — gestionali;

sviluppare una cultura imprenditoriale — agendo quindi sui comportamenti, sugli atteggiamenti e sulle conoscenze — volta alla innovazione, alla qualità totale, alla tutela ambientale, alla internazionalizzazione, alla cooperazione interaziendale.

3. *Contenuti dell'attività formativa.*

I filoni tematici delle attività formative finanziabili devono ripercorrere le tematiche descritte nel sottoprogramma III:

innovazione tecnologica;

strategie di qualità globale e di tutela ambientale;

individuazione di nuovi mercati nei comparti manifatturiero ed edile;

utilizzo dei servizi avanzati per la diversificazione produttiva e commerciale.

All'interno di questi filoni tematici sono stati individuati, a titolo esemplificativo, i seguenti contenuti:

formazione al ruolo: ruolo imprenditoriale e ruolo manageriale, dalla gestione alla strategia aziendale; elementi e fattori dello sviluppo aziendale; metodologie di analisi di mercato e di diagnosi; fabbisogni ed utilizzo di servizi di R&S interni ed esterni; utilizzo delle reti e dell'informazione ai fini strategici dell'impresa; interventi innovativi per lo sviluppo di strategie aziendali;

innovazione di prodotto e di processo e qualità globale: caratteristiche e sviluppo dei mercati locali e dei mercati internazionali e innovazione di prodotto; ruolo della ricerca; adozione delle tecnologie avanzate e trasferimento delle stesse; caratteri fondamentali della qualità globale e tutela ambientale; cooperazione interaziendale come nuova cultura del mercato; i servizi e le iniziative a supporto dell'innovazione, loro finalità, fruibilità ed utilizzo;

internazionalizzazione: conoscenza dei mercati internazionali, delle dinamiche, delle potenzialità e degli andamenti di domanda-offerta dei prodotti, strategie export e fattori di competitività; individuazione di nuovi mercati; i programmi di cooperazione internazionale e le opportunità offerte dalla UE, strumenti finanziari e condizioni di accesso.

All'interno dei filoni tematici, particolare attenzione dovrà essere riservata all'informazione circa i progetti ed i servizi posti in essere dal sottoprogramma III sui seguenti temi-cardine:

misura III.1: innovazione tecnologica, internazionalizzazione, ambiente, qualità;

misura III.2: l'offerta dei servizi esistenti e attivati dal sottoprogramma;

misura III.3: reti informative, esistenti ed attivate dal sottoprogramma, e loro utilizzo e fruibilità per la competitività delle PMI.

4. *Metodologie formative.*

All'interno dei progetti presentati possono essere previsti tanto moduli formativi in aula o di tipo seminariale, quanto un'offerta formativa individualizzata erogata attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza, o la partecipazione a segmenti di offerta formativa già esistente.

L'attenzione ai tempi di formazione (sono da evitare lunghi periodi in aula poiché potrebbero ostacolare la partecipazione degli

imprenditori), alle modalità formative adattabili alle situazioni ed alle necessità anche organizzative degli utenti e ai contenuti (che devono privilegiare l'uso di «casi», di simulazioni, di esercitazioni, di esempi e di esperienze concrete), sono aspetti che vanno opportunamente evidenziati nella proposta progettuale.

5. *Priorità.*

Sono considerati prioritari i progetti formativi che prevedono la sperimentazione di pratiche, metodologie e strumentazioni innovative specificamente mirate alla formazione manageriale per la PMI, riproducibili in contesti analoghi.

Sono altresì considerati prioritari gli interventi formativi che prevedono, ove possibile, la valorizzazione e l'utilizzo a titolo non oneroso di prodotti (didattici, multimediali, ecc.) realizzati nell'ambito dell'iniziativa ADAPT.

6. *Carattere multiregionale dei progetti.*

Coerentemente con le previsioni del sottoprogramma IV, i progetti devono avere una dimensione multiregionale; concretamente, ciò implica che le azioni devono prevedere la partecipazione di utenti provenienti da almeno tre regioni appartenenti all'obiettivo 1 ovvero che devono essere svolte in almeno tre regioni dell'obiettivo 1. L'eventuale carenza del carattere multiregionale dei progetti ne determina l'inammissibilità.

7. *Fruitori dell'attività formativa.*

I fruitori delle azioni formative sono gli imprenditori ed i managers (dirigenti e quadri) delle imprese titolari degli interventi approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito dell'iniziativa PMI, misura III.1 sottomisura C - Misura III.2 sottomisura A - Misura III.2 sottomisura C - Misura III.3 sottomisura A - Misura III.2 sottomisura B.

8. *Soggetti promotori.*

Il soggetto promotore è l'organismo che sottoscrive la domanda di contributo ed il relativo «Formulario progettuale».

Le domande di contributo possono essere presentate:

a) dalle imprese titolari degli interventi approvati nell'ambito della Misura III.1 sottomisura C - Misura III.2 sottomisura A - Misura III.2 sottomisura C - Misura III.3 sottomisura A - Misura III.2 sottomisura B, singolarmente o come consorzio o associazione temporanea d'impresa (ATI), costituiti o in via di costituzione. Non è consentita la presentazione di domande di contributo da parte di più imprese sotto altre forme;

b) dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese di cui al punto *a)*;

c) da organismi che svolgono abitualmente attività formativa (circostanza che deve necessariamente risultare tra gli scopi sociali), singolarmente o come parte di consorzio o ATI, costituiti o in via di costituzione.

I soggetti promotori di cui al punto *c)* devono allegare alla domanda di contributo, a pena di nullità, copia dell'atto costitutivo e statuto.

Per i progetti eventualmente ammessi a contributo, presentati dai soggetti di cui ai punti *b)* e *c)*, è indispensabile documentare l'effettiva intenzione delle imprese di partecipare all'azione formativa. A tal fine, i soggetti titolari dei progetti approvati devono inviare alla scrivente amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione, una lettera per ciascuna impresa interessata, a firma del legale rappresentante delle imprese medesime, nella quale si precisa:

la misura di riferimento del finanziamento concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sottoprogramma III;

il numero dei partecipanti che l'impresa intende far partecipare all'azione;

i profili professionali dei partecipanti;

la durata delle attività formative alle quali si intende partecipare.

Le informazioni devono essere coerenti con le previsioni fornite nel «Formulario progettuale». La mancata produzione della suddetta documentazione, entro il termine stabilito, comporta la revoca del finanziamento.

9. *Soggetti attuatori.*

Gli interventi possono essere realizzati sia dai soggetti promotori, sia da strutture formative esterne alle imprese medesime; gli estremi dell'organismo esterno eventualmente individuato per realizzare le attività formative vanno indicati nell'apposito «Formulario progettuale».

In nessun altro caso possono essere delegate le attività formative senza l'espressa autorizzazione del Ministero del lavoro.

Gli organismi di formazione che si qualificano come promotori del progetto (ipotesi di cui al punto 8*c*), non possono a loro volta delegare le attività formative.

10. *Costi ammissibili.*

I costi ammissibili e quindi rendicontabili sono quelli di cui alle circolari n. 98/95 e n. 130/95 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicate nei supplementi ordinari alle *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 agosto 1995 e n. 258 del 4 novembre 1995.

Si avverte che il finanziamento concesso è la misura massima delle spese ammesse a rimborsabilità e che l'importo definitivo riconoscibile sarà determinato in sede di saldo a seguito della specifica verifica amministrativo-contabile eseguita dagli organi competenti e diretta al controllo della ammissibilità delle spese sostenute in relazione al titolo di spesa stessa e alla diretta e immediata connessione con l'attività svolta.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le spese previste nei piani finanziari dei progetti sono ammissibili solo in quanto previste come tali dalla normativa del Fondo Sociale Europeo e delle corrispondenti disposizioni attuative nazionali che si presumono essere a conoscenza dei promotori. Pertanto, l'eventuale previsione nei piani finanziari di spese non elegibili ai sensi della predetta normativa, non costituisce titolo alla loro riconoscibilità.

Per quanto concerne i parametri di costo si fa rinvio alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 101/97 del 17 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997. Le voci di costo ammissibili ma non parametrate possono essere ricondotte ai costi correnti di mercato. In tal senso, nel caso di forniture di materiale e/o servizi, farà fede la previa acquisizione di più preventivi.

11. *Dimensione finanziaria dei progetti.*

Viene stabilita una soglia minima di L. 200.000.000 per progetto, comprensiva della quota di contributo privato a carico del soggetto promotore come descritto al punto 12. I progetti che prevedono un costo complessivo inferiore sono dichiarati inammissibili.

12. *Cofinanziamento pubblico e privato.*

I progetti approvati beneficiano di contributi pubblici nazionali e comunitari nelle seguenti misure:

32,5% a carico del Fondo Sociale Europeo;

32,5% a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987.

I soggetti titolari dei progetti approvati devono provvedere a coprire con risorse private la restante quota, pari al 35% del costo complessivo dei progetti medesimi. Tali risorse possono essere messe a disposizione:

dal soggetto promotore;

dalle imprese che partecipano all'intervento;

da associazioni di categoria aventi interesse nello sviluppo delle attività progettuali.

Si sottolinea il carattere obbligatorio e privatistico di tale contributo e si avverte che la mancata osservanza di tali disposizioni determina l'inammissibilità della domanda di contributo.

Eventuali contributi messi a disposizione da soggetti pubblici comportano la conseguente riduzione della quota di contributo a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987; in nessun caso i contributi da parte di entità di diritto pubblico possono essere considerati sostitutivi del contributo privato.

13. *Durata dei progetti.*

La durata massima dei progetti è diciotto mesi. In nessun caso è possibile superare il termine del 30 giugno 2001 per la realizzazione delle azioni progettuali; le spese eventualmente sostenute successivamente a tale termine non sono rimborsabili.

14. *Risorse disponibili.*

Per l'attuazione del sottoprogramma IV sono disponibili le seguenti risorse:

Costo totale	L.	11.915.805.580	100,00%
Contributo FSE	»	3.872.636.814	32,50%
Contributo Fondo di rotazione	»	3.872.636.814	32,50%
Contributo privato	»	4.170.531.953	35,00%

15. *Valutazione ex ante dei progetti.*

Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, i progetti sono valutati da un comitato appositamente nominato.

In sede di valutazione, il punteggio massimo globale attribuibile è pari a 1000 punti, assegnati con riferimento ai seguenti criteri:

a) rispondenza dell'azione formativa alle finalità, agli obiettivi ed ai contenuti esplicitati nel presente avviso (massimo 250 punti);

b) motivazioni del progetto (massimo 150 punti);

c) qualità della progettazione (massimo 200 punti), riferita in particolare:

alla chiarezza degli obiettivi;

alla completezza di articolazione del progetto (metodologie, organizzazione, descrizione per macro-fasi, risultati attesi, riproducibilità, descrizione moduli/azioni);

alla coerenza tra le variabili progettuali;

d) completezza delle altre informazioni richieste (massimo 150 punti);

e) contenuti prioritari di cui al punto 5 (massimo 250 punti).

Non sono finanziabili i progetti ai quali venga attribuito un punteggio inferiore a 500 punti.

16. *Decorrenza della riconoscibilità delle spese.*

Le spese sostenute sono riconoscibili a decorrere dalla data della lettera del Ministero del lavoro che comunica l'avvenuta approvazione del progetto.

17. *Modalità di erogazione dei contributi.*

La corresponsione delle spettanze di Fondo sociale europeo avviene in corrispondenza delle disponibilità finanziarie conseguenti alle erogazioni effettuate dalla Commissione europea, secondo le seguenti modalità:

fino al 50% dopo comunicazione dell'avvenuto inizio delle attività;

fino al 30% dopo comunicazione sull'utilizzo di almeno metà delle somme in precedenza erogate, resa mediante autocertificazione;

eventuale saldo ad attività ultimate, secondo le risultanze della verifica amministrativo-contabile svolta dagli organi competenti della direzione provinciale del lavoro.

Le quote di cofinanziamento pubblico nazionale vengono erogate, con corrispondenti quote di anticipazioni e saldo, con le stesse modalità previste per le erogazioni di F.S.E.

18. *Garanzia fidejussoria.*

Successivamente all'approvazione del progetto, per ottenere il pagamento di ogni singola tranche di contributo, il percettore dei fondi è tenuto ad allegare idonea garanzia fidejussoria per un importo pari alla somma erogata. Tale garanzia deve essere prestata da banche oppure da imprese di assicurazione di cui alla legge n. 348/1982, e cioè autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La fidejussione può essere prestata, altresì, dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, tenuto dalla Banca d'Italia, previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1993 - serie generale - n. 230), ma non da quelli inseriti nell'elenco generale, tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi U.I.C., di cui all'art. 106 del medesimo decreto.

In ogni caso il testo di tali fidejussioni deve essere conforme a quello adottato con decreto del Ministro del tesoro 22 aprile 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1997 - serie generale - n. 96), così come integrato dal decreto del Dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori - U.C.O.F.P.L. 9 maggio 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1997 - serie generale - n. 115).

19. *Modalità di presentazione della domanda.*

La domanda di ammissione a contributo, redatta secondo il modello che si allega (allegato 1), deve essere firmata, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto promotore.

La domanda deve essere integrata dal «Formulario progettuale» (allegato 2); a tale proposito si richiama l'attenzione sulla «Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel formulario» (di cui all'ultima pagina del formulario medesimo), che il legale rappresentante del soggetto promotore deve sottoscrivere, a pena di nullità della domanda di finanziamento.

Si precisa che il citato «Formulario» costituisce parte integrante della domanda di contributo, così come tutti gli altri documenti eventualmente richiesti (cfr. punto 8); le domande sprovviste di tali allegati sono dichiarate inammissibili.

In caso di difformità tra le informazioni fornite nella domanda ed il contenuto del formulario, fanno fede le dichiarazioni, le notizie e le richieste del formulario.

20. *Termini di presentazione.*

Le domande di contributo, corredate dagli allegati richiesti, devono pervenire in busta chiusa, in originale e copia, al Ministero del lavoro e previdenza sociale - Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale - Divisione IV - Vicolo d'Aste, 12 - 00153 Roma, entro il 30 settembre 1999.

Sulla busta deve essere indicato in calce a destra «Iniziativa comunitaria PMI - Sottoprogramma IV».

Non fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano può essere effettuata sino alle ore 14 del giorno sopraindicato.

Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono dichiarate inammissibili.

ALLEGATO 1

Oggetto: Iniziativa Comunitaria PMI - Sottoprogramma IV - domanda di ammissione a contributo

Il sottoscritto ....

in qualità di legale rappresentante di :

Ragione sociale ....

Natura giuridica ....

Indirizzo ....

CAP .... Città ....

Telefono .... Fax .... E-mail ....

CHIEDE

di essere ammesso al finanziamento del progetto " ...... *(specificare il titolo del progetto)* ...... ", nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria PMI.

Il costo del progetto è così articolato:

Tipologia contributo	***Importo***	***%***
Costo totale		***100,00%***
Contributo FSE		32,50%
Contributo Fondo di rotazione		
Altri fondi pubblici		
Contributo privato		35,00%

Si allega il "Formulario progettuale" [1].

Firma del legale rappresentante

[1] *N.B.: allegare gli altri documenti eventualmente richiesti (statuto e atto costitutivo) secondo le disposizioni del punto 8 dell'Avviso.*

ALLEGATO 2

A cura dell'Amministrazione
Data e numero di protocollo:

INIZIATIVA COMUNITARIA PMI
SOTTOPROGRAMMA IV

FORMULARIO PROGETTUALE

TITOLO DEL PROGETTO:

1. INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PROMOTORE

1.1

Estremi dell'organismo promotore del progetto.			
Denominazione:			
Natura giuridica:			
Indirizzo:			
CAP:	Città:		Prov.:
Tel.:	Fax:	E-mail:	

1.2

Legale rappresentante:

1.3

Persona da contattare:

1.4 **Tipologia del soggetto promotore:**

- ☐ Impresa
- ☐ Associazione di categoria
- ☐ Associazione temporanea di impresa (ATI)
- ☐ Consorzio di imprese
- ☐ Organismo di formazione

1.5

Coordinate bancarie del soggetto promotore per l'eventuale accredito del contributo.		
Banca:		
ABI:	CAB:	C/C:
Indirizzo banca:		

1.6	**Dati fiscali.**
1.6.1	Codice fiscale:
1.6.2	Partita IVA:

2. INFORMAZIONI SUL SOGGETTO ATTUATORE

LA PRESENTE SEZIONE VA COMPILATA SOLTANTO NEL CASO IN CUI IL PROMOTORE DEL PROGETTO NON COINCIDA CON IL SOGGETTO CHE REALIZZA MATERIALMENTE L'INTERVENTO. SI RAMMENTA CHE GLI ORGANISMI DI FORMAZIONE CHE SI PRESENTANO COME SOGGETTI PROMOTORI NON POSSONO IN NESSUN CASO DELEGARE A TERZI LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.

2.1

Estremi dell'organismo al quale si intende delegare la realizzazione dell'attività formativa.		
Denominazione:		
Natura giuridica:		
Indirizzo:		
CAP:	Città:	Prov.:
Tel.:	Fax:	E-mail:

2.2 **Legale rappresentante:**

2.3 **Persona da contattare:**

2.4	**Principali attività ed esperienze dell'organismo attuatore.** *Aggiungere altri fogli se necessario*

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA/IMPRESE INTERESSATE ALL'AZIONE FORMATIVA

Cfr. punto 8 dell'Avviso recante le modalità di presentazione dei progetti. Compilare la Sezione 3.1 se sono già confermate le imprese partecipanti; i soggetti promotori di cui al punto 8b e 8c dell'Avviso che non abbiano ancora ricevuto tali conferme devono compilare la Sezione 3.2.

3.1	**Imprese che hanno già confermato l'adesione all'azione formativa.**		
3.1.1	Denominazione:		
	Indirizzo:		
	CAP:	Città:	Prov.:
	Tel.:	Fax:	E-mail:
	Numero partecipanti coinvolti nell'azione formativa:		
	Tipologia partecipanti coinvolti nell'azione formativa:		
	Nell'ambito del Sottoprogramma III impresa finanziata a titolo della seguente Misura:		

3.1.2

Denominazione:		
Indirizzo:		
CAP:	Città:	Prov.:
Tel.:	Fax:	E-mail:
Numero partecipanti coinvolti nell'azione formativa:		
Tipologia partecipanti coinvolti nell'azione formativa:		
Nell'ambito del Sottoprogramma III impresa finanziata a titolo della seguente Misura:		

3.1.3

Denominazione:		
Indirizzo:		
CAP:	Città:	Prov.:
Tel.:	Fax:	E-mail:
Numero partecipanti coinvolti nell'azione formativa:		
Tipologia partecipanti coinvolti nell'azione formativa:		
Nell'ambito del Sottoprogramma III impresa finanziata a titolo della seguente Misura:		

3.1.4

Denominazione:		
Indirizzo:		
CAP:	Città:	Prov.:
Tel.:	Fax:	E-mail:
Numero partecipanti coinvolti nell'azione formativa:		
Tipologia partecipanti coinvolti nell'azione formativa:		
Nell'ambito del Sottoprogramma III impresa finanziata a titolo della seguente Misura:		

3.1.5

Denominazione:		
Indirizzo:		
CAP:	Città:	Prov.:
Tel.:	Fax:	E-mail:
Numero partecipanti coinvolti nell'azione formativa:		
Tipologia partecipanti coinvolti nell'azione formativa:		
Nell'ambito del Sottoprogramma III impresa finanziata a titolo della seguente Misura:		

3.2

Altri dati relativi all'azione formativa.
Numero di imprese che si intende coinvolgere:
Numero partecipanti coinvolti nell'azione formativa:
Tipologia partecipanti coinvolti nell'azione formativa:
Nell'ambito del Sottoprogramma III impresa / imprese finanziata a titolo della seguente/i Misura/e:

4. ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'INTERVENTO

4.1

Dimensione multiregionale del progetto.   *Indicare le Regioni nelle quali si intende realizzare l'azione di cui al presente Formulario o le Regioni di provenienza dei partecipanti.*

4.2

Sintesi dell'intervento.   *Aggiungere ulteriori fogli se necessario.*

4.5 **Filone tematico.**

- ☐ Innovazione tecnologica.
- ☐ Strategie di qualità globale e di tutela ambientale.
- ☐ Individuazione di nuovi mercati nei comparti manifatturiero ed edile.
- ☐ Utilizzo dei servizi avanzati per la diversificazione produttiva e commerciale.

4.6 **Metodologie e organizzazione.**

4.6.1 Modalità di erogazione

- ☐ Formazione in aula.
- ☐ Attività seminariale.
- ☐ Formazione a distanza.
- ☐ Partecipazione a segmenti di offerta formativa esistente.
- ☐ Altro (specificare):

4.6.2 Descrizione delle metodologie utilizzate.
Aggiungere ulteriori fogli se necessario.

4.6.3 Articolazione dell'intervento per macro-fasi.
Aggiungere ulteriori fogli se necessario.

4.7 Principali prodotti / risultati attesi.
Aggiungere ulteriori fogli se necessario.

4.8 **Riproducibilità dei risultati.**
Illustrare come i prodotti ed i risultati conseguiti potranno essere trasferiti e riprodotti in contesti analoghi.

4.9 **Articolazione per modulo o per azione.**

4.9.1
Modulo / Azione 1:
Denominazione:
Numero partecipanti
Tipologia partecipanti:
Durata dell'attività formativa (per partecipante):
Tipologia personale docente:

4.9.2
Modulo / Azione 2:
Denominazione:
Numero partecipanti
Tipologia partecipanti:
Durata dell'attività formativa (per partecipante):
Tipologia personale docente:

4.9.3
Modulo / Azione 3:
Denominazione:
Numero partecipanti
Tipologia partecipanti:
Durata dell'attività formativa (per partecipante):
Tipologia personale docente:

4.9.4

Modulo / Azione 4:
Denominazione:
Numero partecipanti
Tipologia partecipanti:
Durata dell'attività formativa (per partecipante):
Tipologia personale docente:

4.9.5

Modulo / Azione 5:
Denominazione:
Numero partecipanti
Tipologia partecipanti:
Durata dell'attività formativa (per partecipante):
Tipologia personale docente:

4.9.6

Modulo / Azione 6:
Denominazione:
Numero partecipanti
Tipologia partecipanti:
Durata dell'attività formativa (per partecipante):
Tipologia personale docente:

4.9.7

Modulo / Azione 7:
Denominazione:
Numero partecipanti
Tipologia partecipanti:
Durata dell'attività formativa (per partecipante):
Tipologia personale docente:

4.10

Collegamento con ADAPT.
Illustrare eventuali collegamenti con progetti approvati nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria ADAPT.

8. COSTO DEL PROGETTO E PREVENTIVO DELLE SPESE

8.1

Costo del progetto.	*Importo*	%
Contributo F.S.E.	L.	32,50 %
Contributo Fondo di rotazione ex L.183/87	L.	
Altri contributi pubblici	L.	
Contributo privato	L.	35,00 %
Costo complessivo	L.	100,00 %

8.1.2

Indicare la fonte del cofinanziamento privato.

8.1.3

Ove previsto, indicare la fonte degli altri contributi pubblici.

8.2

Preventivo delle spese.

8.2.1

Spese di progettazione dell'intervento.		
Retribuzione ed oneri personale dipendente:		
Totale ore uomo:		
Costo medio orario:		
	Subtotale:	*L.*
Collaborazioni professionali e tecniche esterne:		
Totale ore uomo:		
Costo medio orario:		
	Subtotale:	*L.*
	TOTALE:	L.

8.2.2

Spese riferite all'elaborazione dei materiali didattici.		
Retribuzione ed oneri personale dipendente:		
Totale ore uomo:		
Costo medio orario:		
	Subtotale:	*L.*
Collaborazioni professionali e tecniche esterne:		
Totale ore uomo:		
Costo medio orario:		
	Subtotale:	*L.*
	TOTALE:	L.

8.2.3

Spese di funzionamento e gestione.		
Retribuzione ed oneri personale dipendente:		
Totale ore uomo:		
Costo medio orario:		
	Subtotale:	*L.*
Collaborazioni professionali e tecniche esterne:		
Totale ore uomo:		
Costo medio orario:		
	Subtotale:	*L.*
Viaggi e trasferte		*L.*
Vitto e alloggio		*L.*
Affitto / ammortamento locali		*L.*
Affitto / ammortamento attrezzature (precisare voci e costi):		
...		
...		
...		
...		
	Subtotale:	*L.*
Cancelleria e stampati		*L.*
Assicurazione		*L.*
Illuminazione e forza motrice		*L.*
Spese postali		*L.*
Spese telefoniche		*L.*
Riscaldamento e condizionamento		*L.*
Manutenzione ordinaria e pulizia locali		*L.*
	Subtotale:	*L.*
	TOTALE:	L.

8.2.4

Spese riferite ai partecipanti.		
Retribuzione, oneri e rimborsi riferiti ai partecipanti:		
Ore partecipazione:		
Costo medio orario:		
	Subtotale:	*L.*
Fornitura di materiali didattici e di consumo		*L.*
Assicurazioni		*L.*
Trasferte		*L.*
	TOTALE:	L.

8.2.5

Formazione formatori.	
Spese per la formazione dei formatori	*L.*
TOTALE:	L.

8.2.6

Spese per la formazione a distanza	
Spese per la realizzazione di materiale multimediale	*L.*
Costo per la produzione del materiale	*L.*
Costo delle licenze d'uso	*L.*
TOTALE:	L.

8.2.7

Altre spese (precisare voci e costi):		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
	Subtotale:	*L.*
	TOTALE:	L.

8.2.8

TOTALE GENERALE	L.

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel Formulario *

Il sottoscritto:

Nato a: Prov. il

Residente a: Prov.

Indirizzo:

In qualità di rappresentante legale del soggetto promotore del presente progetto, dichiara, ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le informazioni contenute nel presente Formulario corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

* *I Formulari privi della presente dichiarazione sono dichiarati inammissibili.*

99A6867

MINISTERO DELLA DIFESA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Le Forze armate nella guerra di Liberazione»

Con decreto ministeriale 20 luglio 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed approvato lo statuto della fondazione «Le Forze armate nella guerra di Liberazione», composto da 15 articoli.

99A6866

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 agosto 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0638
Yen giapponese	123,25
Dracma greca	327,00
Corona danese	7,4355
Corona svedese	8,7735
Sterlina	0,66140
Corona norvegese	8,2265
Corona ceca	36,412
Lira cipriota	0,57880
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,68
Zloty polacco	4,1740
Tallero sloveno	197,3525
Franco svizzero	1,6023
Dollaro canadese	1,5816
Dollaro australiano	1,6390
Dollaro neozelandese	2,0093
Rand sudafricano	6,5211

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

99A7190

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del «Regolamento sui trasferimenti e sulla mobilità interna dei professori e dei ricercatori» di questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 568 del 9 luglio 1999, si comunica che presso l'Università dei studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare F16A - Malattie apparato locomotore.

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: I candidati dovranno dimostrare esperienza scientifica e didattica e particolare competenza clinica nell'ambito della traumatologia del bacino e delle grandi articolazioni, delle revisioni delle protesi di anca e di ginocchio, specialmente nella loro riprotesizzazione dopo infezioni periprotesiche e nell'utilizzo e studio degli innesti ossei in tali circostanze.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

un posto per il settore scientifico-disciplinare A03X - Fisica matematica.

Tipologia di impegno didattico richiesto: si richiede che la persona sia in grado di insegnare i corsi di meccanica razionale e istituzioni di fisica matematica, nonché i corsi a livello di base ed avanzato concernenti le applicazioni della matematica alla chimica, alla biologia, alla geologia, che sono di interesse per l'intera facoltà.

Tipologia di impegno scientifico richiesto: è di primaria importanza la capacità di formulare ed elaborare modelli matematici di alcuni dei settori suddetti, specialmente in connessione con l'applicazione a processi industriali. Si richiede quindi una particolare preparazione nell'ambito delle equazioni alle derivate parziali della fisica matematica e una approfondita conoscenza dei vari aspetti della meccanica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dovranno presentare domanda direttamente al preside di facoltà, unitamente ad un *curriculum* della propria attività scientifica, didattica e clinica (limitatamente al settore scientifico-disciplinare in cui è richiesta tale specifica competenza), ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute più significative.

99A6972

Vacanza di un posto di ricercatore da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del «Regolamento sui trasferimenti e sulla mobilità interna dei professori e dei ricercatori» di questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 568 del 9 luglio 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di ricercatore, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare E04B - Fisiologia umana.

Tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: I candidati devono possedere requisiti idonei a svolgere attività didattica nell'ambito della facoltà (corsi di laurea, di diploma e scuole di specializzazione). È richiesto il possesso di una congrua produzione scientifica pertinente alle discipline del settore con orientamento alla neuropsicofisiologia e alla neurobiologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dovranno presentare domanda direttamente al preside di facoltà, unitamente ad un *curriculum* della propria attività scientifica, didattica e clinica, ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute più significative.

99A6973

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77